



PARROCCHIA.....

Via.....

Cap Città Provincia

**ATTO DI DESIGNAZIONE
DEL PADRINO O MADRINA**

Noi sottoscritti, genitori del fanciullo/a
designiamo padrino o madrina per il sacramento del di nostro/a figlio/a
il/la signor/a
residente a parrocchia di

ATTESTIAMO SOTTO LA NOSTRA PIENA RESPONSABILITÀ

che il/la designato/a conduce una vita conforme alla fede e all'incarico che assume.

Data firma dei genitori
.....

ATTO DI ACCETTAZIONE

Io
consapevole che compito del padrino/madrina è di cooperare affinché i figli affidati conducano una vita cristiana conforme al sacramento che ricevono e adempiano fedelmente i doveri ad esso inerenti, accetto il compito di Padrino/madrina confidando nell'aiuto divino per ben svolgere questo servizio e dichiaro che:

- 1) Ho l'età prevista dal Codice di Diritto Canonico (16 anni).
- 2) Sono cattolico/a, e non aderisco ad altri movimenti religiosi.
- 3) Ho ricevuto i sacramenti di Battesimo, Confermazione, Eucaristia.
- 4) Non sono, in situazione di irregolarità nella vita matrimoniale (non convivente, non sposato solo civilmente, non divorziato e risposato)

Data firma del padrino/madrina

Data L.S. **il Parroco**
.....

I PADRINI DEL BATTESIMO

Dal Codice di Diritto Canonico

Can. 872- Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al Battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al Battesimo e adempia fedelmente agli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873- Si ammettono un solo padrino o una sola madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina .

Can. 874-§1. Per essere ammesso all'incarico di padrino è necessario che:

- 1° sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;
- 2° abbia compiuto i 16 anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;
- 3° sia cattolico, abbia ricevuto la confermazione e il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;
- 4° non sia il padre o la madre del battezzando;
- 5° non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata.

§ 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo .

N.B. La condizione di cui al n. 3 esclude che possa svolgere il ruolo di padrino una persona divorziata (a meno che non abbia subito il divorzio senza sua colpa, e purché non abbia in seguito contratto altro vincolo civile) o sposata solo civilmente o convivente (*Cf. Fonti Pastorali della Chiesa di Bologna n. 632 b*).

I PADRINI DELLA CONFERMAZIONE

Dal Codice di Diritto Canonico

Can. 889- Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento .

Can. 893-§ 1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino è necessario che soddisfi le condizioni di cui al canone 874.

§ 2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo .

N.B. 1) non esiste più la stretta divisione che voleva che il padrino fosse dello stesso sesso del cresimando (*Cf. Fonti Pastorali della Chiesa di Bologna n. 632 c*)

N.B. 2) i genitori non possono svolgere il ruolo di padrini (vedi il rimando *al canone 874 n. 4*). In caso di mancanza del padrino, può essere uno dei genitori a compiere il gesto di presentare il cresimando al vescovo (*Cf. Praenotanda al Nuovo Rito della Confermazione n.5*): ma non per questo viene ad assumere il ruolo di padrino in ordine alla educazione e testimonianza cristiana del cresimato, ruolo che è distinto da quello dei genitori (*Cf. Risposta della Congregazione per il Culto Divino in "Notitiae" 20, 1984 pag. 86- EV 9/713 ss.*).